

Il decreto Bersani Via alle liberalizzazioni

habiti con un
aperto, efficiente, europeo. Dodici
ci i punti individuati: si va dal-
l'abolizione delle tariffe minime
per avvocati, notai, commerciali-
sti e architetti alla liberalizzazio-
delle licenze dei taxi, della

Il Governo ci ha dipinti nei confronti dell'opinione pubblica come quella classe di notabili privilegiati che tra la fine dell'800 ed i primi decenni del secolo scorso dominava la vita di piccole e medie città.

Questa immagine è per sempre e da molti decenni consegnata alla letteratura e può costituire soltanto materia di rievocazione celebrativa.

Oggi i 2.300.000 professionisti italiani rappresentano l'anello fondamentale per connettere "l'economia del luoghi" con l'emergente "economia dei flussi" in un contesto che vede crescere il ruolo del "capitale intellettuale" rispetto a quello meramente economico.

Al più grave e scorretto attacco mai portato da un Governo della Repubblica al sistema ordinistico, dobbiamo rispondere con la più imponente manifestazione delle professioni intellettuali.

E' IN GIOCO LA SOPRAVVIVENZA DELLE ATTIVITÀ DI CIASCUNO DI NOI.


E' PER QUESTO CHE ANCORA UNA VOLTA È NECESSARIO UNO SFORZO E
PARTECIPARE PIÙ NUMEROSI CHE MAI ALLA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA E DI PROPOSTA
organizzata dal C.U.P. Nazionale e dai C.U.P. territoriali
per **GIOVEDÌ' 12 ottobre** prossimo, a Roma.

Per la manifestazione a Roma, l'Ordine degli Architetti, P. P. e C. di Padova ha prenotato per i propri iscritti una carrozza ferroviaria sul treno Eurostar delle ore 5.39 che arriva alla stazione Termini di Roma alle ore 9.55 con rientro alle ore 17.50 e arrivo a Padova alle ore 22.16 ed ha organizzato – sempre per gli stessi – che i trasferimenti dalla Stazione Termini al punto di ritrovo e viceversa avvengano in pullman.

Saranno accettate adesioni fino ad esaurimento dei posti prenotati.

Stante le richieste di prolungare il soggiorno a Roma anche nei giorni seguenti la manifestazione (13, 14 e 15 ottobre p.v.) l'Ordine sta organizzando – per quanti interessati - un qualificato programma culturale che verrà comunicato nei prossimi giorni; naturalmente i partecipanti dovranno farsi carico dei costi relativi al soggiorno il cui importo verrà dettagliato insieme al programma.

Per partecipare – con una delle due modalità – **È OBBLIGATORIO**
trasmettere UNA DELLE DUE SCHEDE DI ADESIONE che seguono
- debitamente compilata -
al numero di fax 049-654211 **ENTRO E NON OLTRE IL 9 OTTOBRE P.V.**




Il decreto Bersani Via alle liberalizzazioni

habiti con un
aperto, efficiente, europeo. Dodici
ci i punti individuati: si va dal-
l'abolizione delle tariffe minime
per avvocati, notai, commerciali-
sti e architetti alla liberalizzazio-
delle licenze dei taxi, della

MANIFESTAZIONE DI PROTESTA E DI PROPOSTA Roma, 12 ottobre 2006

SCHEDA DI ADESIONE

da ritrasmettere debitamente compilata
al seguente n. fax: 049-654211 **ENTRO E NON OLTRE IL 9 OTTOBRE P.V.**



OPZIONE 1:

ANDATA E RITORNO IN TRENO NELLA GIORNATA DEL 12 OTTOBRE 2006

Io SOTTOSCRITTO

Cognome e nome

Tel. ____ / ____ Fax. ____ / ____

Cellulare _____ E-mail _____

(scrivere in stampatello)

CONFERMO LA MIA ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE CHE AVRÀ LUOGO A ROMA IL 12 OTTOBRE 2006

- da solo
- con altri (collaboratori, familiari)

N. TOTALE PARTECIPANTI *(incluso il sottoscritto)*

Resto in attesa di ricevere dalla Segreteria dell'Ordine degli Architetti, l'accettazione della prenotazione ed il programma della giornata al recapito fax sopra indicato.

Data, Firma

Informativa: Con l'entrata in vigore delle norme a tutela della privacy (DLgs. 196/03) si comunica che i dati sopra indicati saranno raccolti in forma cartacea ed elettronica e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle comunicazioni attinenti l'organizzazione della manifestazione contro il Decreto Bersani che avrà luogo a Roma il 12 ottobre p.v.

Il decreto Bersani Via alle liberalizzazioni

habiti con un
aperto, efficiente, europeo. Dodici
ci i punti individuati: si va dal-
l'abolizione delle tariffe minime
per avvocati, notai, commerciali-
sti e architetti alla liberalizzazio-
delle licenze dei taxi, della

MANIFESTAZIONE DI PROTESTA E DI PROPOSTA Roma, 12 ottobre 2006

SCHEDA DI ADESIONE

da ritrasmettere debitamente compilata
al seguente n. fax: 049-654211 **ENTRO E NON OLTRE IL 9 OTTOBRE P.V.**



OPZIONE 2:

ANDATA E RITORNO IN TRENO CON SOGGIORNO PROLUNGATO A ROMA

Io SOTTOSCRITTO

Cognome e nome

Tel. ____ / ____ Fax. ____ / ____

Cellulare _____ E-mail _____

(scrivere in stampatello)

CONFERMO LA MIA ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE CHE AVRÀ LUOGO A ROMA IL 12 OTTOBRE 2006

- da solo
- con altri (collaboratori, familiari)

N. TOTALE PARTECIPANTI *(incluso il sottoscritto)*

Sono pure interessato a prolungare il mio soggiorno a Roma; al riguardo resto in attesa di ricevere dalla Segreteria dell'Ordine degli Architetti, P.P. e C. il programma sia della manifestazione che quello culturale al recapito fax sopra indicato.

Data, Firma

Informativa: Con l'entrata in vigore delle norme a tutela della privacy (DLgs. 196/03) si comunica che i dati sopra indicati saranno raccolti in forma cartacea ed elettronica e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle comunicazioni attinenti l'organizzazione della manifestazione contro il Decreto Bersani che avrà luogo a Roma il 12 ottobre p.v.



**Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Padova**

35131 Padova Piazza G. Salvemini, 20
tel. 049 662340 fax 049 654211
www.pd.archiworld.it
e-mail: architettipadova@awn.it

Padova, 25 settembre 2006

**Agli Iscritti all'Albo
Loro indirizzi**

Il C.U.P. Padova - al quale aderiscono 14 categorie professionali –

(Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Ordine degli Architetti, P. P. e C., Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Geologi, Ordine degli Ingegneri, Consiglio Notarile, Collegio degli Agrotecnici, Collegio dei Geometri, Collegio degli Infermieri Professionali, Collegio dei Periti Industriali, Collegio dei Ragionieri)

ha organizzato per

il 5 ottobre p.v. alle ore 17.00

presso la sala convegni della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (San Paolo IMI)
in Via Adige 6 a Sarmeola di Rubano

un incontro – aperto a tutti i professionisti –

in occasione del quale

- **VERRÀ FATTO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
SULLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
INTELLETTUALI**

E

- **ILLUSTRATA LA MANIFESTAZIONE DI
PROTESTA E PROPOSTA CHE AVRÀ LUOGO A
ROMA IL PROSSIMO 12 OTTOBRE**

Auspucando una numerosa partecipazione, saluto cordialmente.

**Il Presidente
Dott. Arch. Giuseppe Cappochin**



PREMIO BIENNALE INTERNAZIONALE
DI ARCHITETTURA BARBARA CAPPOCHIN

PREMIO INTERNAZIONALE DEDALO MINOSSE
ALLA COMMITTENZA DI ARCHITETTURA

PREMIO DI ARCHITETTURA CITTÀ DI ODERZO

VERSO IL TERZO VENETO

TOWARD THE THIRD VENETO

PADIGLIONE ITALIA - GIARDINI - VENEZIA
10 SETTEMBRE / 19 NOVEMBRE 2006

www.versoilterzoveneto.it

Dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione, con il padiglione galleggiante, la Regione Veneto torna quest'anno alla Biennale Architettura di Venezia con un proprio spazio ai Giardini di Castello, nell'ambito del padiglione Italia.

Sarà una «stanza», intitolata «Verso il Terzo Veneto».

Partners di questo progetto culturale i tre Premi di Architettura del Veneto:

il Premio Architettura Città di Oderzo,
il Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura
il Premio Biennale Internazionale di Architettura Barbara Cappochin.

Il progetto diventerà presto anche un portale internet e attraverso l'interattività cercherà di uscire dai microcosmi riservati agli addetti ai lavori per coinvolgere un pubblico più ampio.

Padiglione Italia - Giardini Venezia,
10 settembre - 19 novembre.



Premio Biennale Internazionale
di Architettura Barbara Cappochin
Premio Internazionale Dedalo Minosse
alla Committenza di Architettura
Premio di Architettura Città di Oderzo

VERSO IL TERZO VENETO

Padiglione Italia - Giardini - Venezia
10 settembre - 19 novembre 2006

www.versoilterzoveneto.it

COMUNICATO STAMPA



la Biennale di Venezia

10. Mostra
Internazionale
di Architettura

La Regione del Veneto e i premi di architettura alla 10. Biennale Internazionale di Architettura

La Regione del Veneto ha inserito tra le iniziative dirette dell'anno 2006, nell'ambito del progetto di valorizzazione dell'architettura contemporanea, la presenza alla Biennale Internazionale di Architettura allargata ai tre premi che - ciascuno da un punto di vista diverso - aprono una finestra sul Veneto e sul mondo ponendo l'accento su attori e contesti del fare architettura :

i COMMITTENTI

per il Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura

PREMIO INTERNAZIONALE
Dedalo & Minosse
ALLA COMMITTENZA DI ARCHITETTURA
INTERNATIONAL PRIZE FOR COMMISSIONING A BUILDING
SESTA EDIZIONE 2005/2006 SIXTH EDITION

i PROGETTISTI e i COSTRUTTORI

per il Premio Biennale Internazionale di Architettura Barbara Cappochin

International Biennial
Barbara Cappochin
Architecture Prize



Premio
Biennale
Internazionale
di Architettura
Barbara Cappochin

il TERRITORIO

per il Premio di Architettura Città di Oderzo

PREMIO
ARCHITETTURA
CITTÀ DI ODERZO
10th 2006

VERSO IL TERZO VENETO

Padiglione Italia - Giardini - Venezia
10 settembre - 19 novembre 2008

www.vescoltzezononeta.it

COMUNICATO STAMPA

Premio Biennale Internazionale di Architettura "Barbara Cappochin" Edizione 2007

Istituito dalla Fondazione Barbara Cappochin e dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova è uno strumento di ricerca e approfondimento del rapporto tra autore e opere di architettura. Il premio ha diversi livelli di lettura: dall'analisi internazionale a quella territoriale locale ed è realizzato in collaborazione con l'U.I.A. (Unione Internazionale Architetti) e con il C.N.A.P.P.C. (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori), con lo scopo di sensibilizzare progettisti e costruttori nel privilegiare la qualità nelle scelte progettuali e costruttive.

Il premio si propone di:

- promuovere la qualità del progetto di architettura contemporanea in rapporto con il territorio, con l'obiettivo di stimolare il dibattito per arrivare a confrontare l'architettura internazionale con quella locale;
- avvicinare i cittadini alla passione per l'architettura in quanto bene di interesse collettivo;
- riconoscere il ruolo del progetto e della costruzione attraverso i suoi protagonisti.

Ogni anno il premio amplia il proprio raggio di azione e con questo obiettivo è stato promosso per l'edizione 2007 attraverso un premio speciale per la cura degli elementi di dettaglio architettonico e costruttivo.

Termine di partecipazione 20 luglio 2007

- Premio Internazionale "Barbara Cappochin" Euro 60.000,00 al progettista vincitore;
- Premio Speciale "Barbara Cappochin" per la cura degli elementi di dettaglio - istituito con la consulenza tecnico-scientifica di Fischer Italia - Euro 6.000,00 al progettista vincitore;
- Premio Territoriale "Barbara Cappochin", legato alla provincia di Padova, Euro 6.000,00 (euro seimila) al progettista vincitore.

I risultati del premio saranno pubblicati in un catalogo allegato alla rivista Area in edicola nel mese di Gennaio 2008 e distribuita in 30.000 copie.



sede TIFS ingegneria - Padova, Italia
Architetto Giovanna Mar

Le tariffe degli architetti ancora valide nelle gare

Adesione alle norme in tema di minimi tariffari nei rapporti con i privati, ma dissenso sulle applicazioni della legge 248/2006, art. 2, nei rapporti con i committenti pubblici.

Questa la posizione del Consiglio Nazionale degli Architetti sulla legge Bersani (determinazione n. 2 del 2006).

Gli Ordini continuano a vigilare sulla correttezza dell'operato dei loro iscritti, anche se non ci sono più tariffe fisse o minime. I limiti tariffari aboliti rimangono infatti validi in chiave deontologica, cioè sotto quegli aspetti che riguardano la dignità e la qualità della professione.

In precedenza, gli Ordini potevano irrogare sanzioni a chi applicava tariffe inferiori ai minimi, ma anche oggi esistono limiti di correttezza. Limiti non più leggibili nella legge (o in tariffe approvate con decreto), ma si desumono combinando vari elementi relativi alla correttezza del rapporto con il cliente. Il compenso quindi non può essere irrisorio, non adeguato o sproporzionato all'impegno. Sotto questo aspetto, il Consiglio Nazionale degli Architetti è in sintonia con il Consiglio Nazionale Forense.

Peraltro, per gare e contratti con soggetti pubblici, gli architetti pongono concreti limiti all'applicazione della legge 248/2006, a causa di una sovrapposizione rispetto agli articoli 92 e 253 del Codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006). Restano valide, secondo gli Architetti, le tabelle dei corrispettivi di cui alla tariffa approvata con D.M. 4 aprile 2001. I due articoli del Codice degli appalti rafforzerebbero infatti la norma sulle tariffe (legge 143/1958), rendendola invulnerabile alle modifiche che la legge Bersani applica a tutte le altre professioni con tariffari obbligatori.

Questo orientamento del Consiglio degli Architetti dovrebbe essere applicato dalle stazioni appaltanti, che tuttavia sono oggi vincolate da una norma specifica (art. 2, comma 2, legge 248/2006) la quale dice chiaramente che le tariffe fisse o minime sono abrogate.

Il contrasto tra la legge 248/2006 e il Codice degli appalti è, del resto, ben presente allo stesso Consiglio nazionale degli architetti, che ipotizza una subordinata linea difensiva delle tariffe, richiamando il comma 2 dell'art. 2 della legge 248.

Le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe (abrogate dal comma 1 dell'art. 2), ma solo quali criteri di massima e di base per i compensi professionali, motivando sull'adeguatezza dei compensi stessi in riferimento alle gare che si bandiscono.

Facendo leva su tale disposizione, gli architetti sottolineano che le stazioni appaltanti devono mantenere come punto di riferimento le tariffe, anche se queste non sono più obbligatorie nei minimi. Eventuali eccessivi scostamenti degli importi posti a base di gara di appalto, saranno sindacabili in sede giudiziaria. Infine, gli architetti cercano sostegno dalle leggi regionali.

Le autonomie più volte hanno recepito il criterio dei minimi tariffari inderogabili nelle leggi locali anteriori alla legge 248/2006. Ciò rende possibile, secondo il Consiglio nazionale, continuare ad applicare il criterio dell'inderogabilità dei minimi, quale espressione della volontà locale in una materia affidata alle Regioni.

DETERMINAZIONE N. 2/2006

Regime dei compensi professionali a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 2006 n. 248

Il documento è reperibile sul sito www.archiworld.it

La riforma delle norme deontologiche

Il Congresso Nazionale in Bari, nel novembre del 2003, aprì una nuova stagione di autoriforma della professione di Architetto; il documento programmatico infatti affermava: *“Riconoscersi oggi in un nuovo “modello” ideale, in un nuovo Statuto di professione, appare oggi strategico: unica strada vincente e convincente, per confermare la vitalità di un sistema autoregolamentato come quello ordinistico. È quindi questione sostanziale la formazione di una coscienza collettiva che, anche attraverso un nuovo codice deontologico, introduca gli “elementi fondativi” di nuova dignità e autorevolezza della professione, dando voce a quelli del passato che continuano a mantenere la loro validità e che si rifanno ai principi generali della convivenza civile”.*

Il sistema ordinistico degli architetti italiani già da tempo sosteneva questa tesi ed il CNAPPC aveva a suo tempo sollecitato le istituzioni europee ad esprimersi su questo tema.

Con una Risoluzione del 2001 il Parlamento europeo aveva appunto riconosciuto che *“Le libere professioni rappresentano uno dei pilastri del pluralismo e dell'indipendenza all'interno della società ed assolvono a ruoli di pubblico interesse...”.*

Sempre il Parlamento europeo, con la direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, aveva stabilito che non solo si riconosce la specificità di ogni professione e in particolare delle professioni regolamentate, ma anche il ruolo degli Ordini professionali nella disciplina delle attività e nell'elaborazione delle norme professionali.

Anche l'Antitrust italiano di recente, nel suo parere inviato nello scorso novembre al Parlamento italiano, ha ritenuto di sottolineare l'importanza sociale delle professioni e di una loro evoluzione, infatti:

“Le analisi dell'Antitrust non mirano a mettere in discussione l'esistenza e l'importanza del ruolo svolto dalle professioni liberali c.d. protette e che le regole della concorrenza non possono ritenersi incompatibili con l'esistenza delle libere professioni o degli Ordini ma costituiscono, per contro, uno strumento indispensabile per favorire un continuo rinnovamento del settore”.

Proprio quindi nel solco sin qui indicato il CNAPPC ha incominciato una riforma delle nostre norme deontologiche, partendo da uno dei punti, nel passato, più controversi; è obiettivo di questa norma e della relativa determinazione fare chiarezza e rendere più trasparente il rapporto con i nostri clienti e con l'utenza in generale.

CODICE DEONTOLOGICO E PRINCIPI COMUNITARI

Sono pervenute a questo Consiglio Nazionale alcune richieste di chiarimenti da parte di Ordini provinciali circa i termini di applicabilità del codice deontologico alla luce dei principi comunitari della libera concorrenza. Al riguardo il Consiglio Nazionale, nella seduta dell'8 marzo 2006, al fine di fornire indicazioni per una interpretazione uniforme, ha adottato la seguente determinazione.

Determinazione n. 1/2006

CONSIDERATO IN FATTO

In data 17 settembre 2003 il Consiglio nazionale ha deliberato di procedere ad una organica revisione del Codice deontologico (nel prosieguo, il Codice) in ragione dell'evoluzione del sistema culturale e giuridico in cui gli iscritti all'albo sono chiamati ad operare, anche - ma non solo - con riferimento ai vincoli derivanti dall'adesione all'Unione europea.

La revisione ha già avuto ad oggetto le disposizioni relative alla pubblicità, con un positivo confronto con l'Autorità garante del mercato e della concorrenza.

In data 8 febbraio 2006 il Consiglio nazionale ha approvato la riforma del sistema dell'informativa e della pubblicità di cui agli artt. 35, 35 bis, 35 ter del Codice.

RITENUTO IN DIRITTO

Il potere del Consiglio nazionale di emanare - nell'esercizio delle proprie attribuzioni di regolamentazione – disposizioni deontologiche ha fonte nell'art. 5, n. 4, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e negli artt. 37, 43 e 45 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537. In particolare, valga qui richiamare l'art. 37, comma

1, punto 1) del r.d. n. 2537/1925 che stabilisce che il Consiglio dell'Ordine "vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza".

In tal senso si è espressa anche la costante giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (cfr., per tutti, Cass. n. 5615/2001, n. 12793/1995, n. 7543/1991, n. 6312/1990).

Si noti che, sempre secondo i giudici di legittimità, l'esercizio del potere deontologico non è strettamente informato al principio di legalità.

Al riguardo - e per la sua completezza - merita citazione la recentissima sentenza n. 9097/2005 delle Sezioni Unite a proposito del codice deontologico degli avvocati, una categoria il cui ordinamento - così come quello degli Architetti - ha fonte nel d.lsg. Lgt. 23 settembre 1944, n. 382, che eleva i Consigli nazionali, allorché pronunciano in materia disciplinare, a organo di natura giurisdizionale in quanto giudice speciale tutt'ora operante giusta la previsione della 6^a disposizione transitoria della Costituzione.

Si legge nella citata sentenza che: *"le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono ... regolamenti adottati da un'autorità non statale in forza dell'art. 3, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa, al riguardo, qualsiasi lesione del principio di legalità, particolarmente considerando, altresì, come tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statale (rdl. 1783/33). Né incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l'Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni legislative del decoro e della dignità professionale, poiché anche in tema di illeciti disciplinati, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato dal giudice delle leggi in tema di norme penali incriminatrici cosiddette 'a forma libera' (C.Cost. 16 luglio 1973, n. 133; 8 luglio 1975, n. 188; 25 gennaio 1984, n. 5) - per il quale la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice, nella specie quello disciplinare, opera (...). Devesi, in fine, considerare come l'autonomia degli ordinamenti professionali rispetto a quello statale - della quale è peculiare espressione l'autodichia attuata mediante sia il codice d'autoregolamentazione di categoria sia la decisione anche giurisdizionale del singolo caso disciplinare - venga tuttora considerata un valore altamente positivo in una società libera e democratica; onde anche la specialità del giudice, che ad essa si collega, partecipa di tale valenza positiva (...)"*.

La ricostruzione trova autorevole conferma nella pronuncia dell'11 gennaio 2005 delle Sezioni Unite della Cassazione che - nel dare atto che i comportamenti che possono dar luogo a profili di responsabilità disciplinare difficilmente possono essere tipizzati - ha ribadito che il principio di legalità si riferisce soltanto alle sanzioni penali vere e proprie, e non si applica alle sanzioni disciplinari (Cass. S.U. 11 gennaio 2005 n. 309; vedi, altresì, Cass. S.U. n. 1070/1959; Cass. S.U. n. 109/1970; Cass. S.U. n. 1882/1976; Cass. S.U. n. 1197/1983).

Una impostazione, quest'ultima, che mantiene tutta la sua validità anche con riferimento all'ordinamento di categoria in quanto nel r.d. n. 2537/1925 la tipologia delle pene disciplinari e la loro entità - nei minimi e nei massimi - è prestabilita dall'art. 45.

È, pertanto, da ritenersi che le disposizioni specifiche stabilite nel Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano certo l'ambito di applicazione dei principi generali espressi; principi che ruotano intorno al valore del decoro e della dignità della professione a garanzia degli interessi pubblici connessi alla tutela della clientela e della collettività tutta.

Sulla base di queste considerazioni vale, ora, considerare il rapporto con i principi della concorrenza.

È indubbio che tra concorrenza e deontologia sussiste - se non una antitesi - una dialettica, derivante dal diverso contesto, culturale e giuridico, nel quale sono nate e consolidate nonché dei diversi valori di cui sono custodi: la concorrenza del metodo competitivo, che mette al centro del sistema i bisogni del mercato; e la deontologia, dell'interesse generale, ordinando l'attività professionale in funzione della collettività.

Tale dialettica è tuttavia composta dal principio di *primauté* del diritto comunitario (v., per tutte, C. Cost., (5 giugno) 8 giugno 1984, n. 170), che stabilisce la prevalenza sull'ordinamento interno dei principi del diritto comunitario.

La supremazia del regime della concorrenza su quello della deontologia indica, però, la preferenza del primo sul secondo, non la sua sostituzione.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia europea nella decisione del 19 febbraio 2002 (causa C-309/1999) che ha declinato in che termini la deontologia risulti funzionale all'applicazione dell'art. 85 del Trattato Ue.

La sentenza - chiamata a pronunciarsi sul Codice deontologico dell'Ordine olandese degli avvocati che vieta *"un rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti"* - ha affermato che ai fini dell'applicazione dell'art. 85 *"occorre anzitutto tener conto del contesto globale in cui la decisione"*

dell'associazione di imprese di cui trattasi è stata adottata o spiega i suoi effetti, e più in particolare dei suoi obiettivi, connessi nella fattispecie alla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia. Occorre poi verificare che gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi”.

Concorrenza e deontologia possono, pertanto, ritrovarsi nella comune tutela dell'interesse della collettività ad un corretto esercizio dell'attività professionale.

In definitiva le regole deontologiche - in conformità al diritto comunitario - debbono orientare l'esercizio dell'attività professionale in funzione degli interessi pubblici connessi con la tutela della clientela e della collettività ed eventuali restrizioni della concorrenza possono trovare giustificazione solo in ragione di siffatta tutela (v., per tutte, C. giust.europea, sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94).

Relativamente al rapporto tra deontologia e concorrenza, è sicuramente significativo che tale impostazione sia stata fatta propria dal Parlamento Europeo nella risoluzione del 29 gennaio 2001, che ha affermato il principio per cui *“le regole necessarie, nel contesto di ciascuna professione, per assicurare l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri della professione stessa, non sono considerate restrizioni del gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 81, paragrafo 1, del Trattato”.*

Il Parlamento Europeo ha sottolineato che le libere professioni rappresentano uno dei pilastri del pluralismo e dell'indipendenza all'interno della società ed assolvono ruoli di pubblico interesse, in particolare che esse *“sono l'espressione di un ordinamento fondamentale democratico basato sul diritto e, più specificamente, rappresentano un elemento essenziale delle società e delle comunità europee nelle loro varie forme”.* Per questo il Parlamento Europeo ritiene che *“si debbano rispettare le diversità, che hanno le loro radici nella cultura, nella storia giuridica, nella sociologia, nell'etnologia delle varie categorie professionali degli stati membri”.*

La consapevolezza, espressa dal Parlamento Europeo, *“dell'importanza delle norme che sono stabilite dalle categorie professionali al fine di garantire la qualità dei servizi, di fissare specifici standard di valore, di assicurare l'osservanza delle norme stesse e di tener conto dell'etica professionale”*, ha portato a ritenere che *“l'obiettivo di promuovere la concorrenza nelle professioni vada conciliato, in ciascun caso, con quello di mantenere norme puramente etiche specifiche per ciascuna professione”.*

SULLA BASE DELLE SUESPOSTE CONSIDERAZIONI

Il Consiglio nazionale:

- a)** segnala che gli artt. 35, 35 bis, 35 ter del Codice sono di immediata applicazione;
- b)** ritiene che, nelle more della revisione del Codice, la valutazione dei termini di applicazione delle restanti disposizioni debba essere rimessa all'apprezzamento degli Ordini territoriali che, nella loro autonomia, sono chiamati a valutarne l'idoneità a presidiare i valori la cui tutela è demandata al sistema ordinistico in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario;
- c)** segnala che - in ragione del consolidato principio per cui le disposizioni specifiche stabilite nel Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi - l'esercizio dell'attività professionale delle diverse categorie iscritte all'albo deve essere informato al rispetto del decoro e della dignità della professione a garanzia degli interessi pubblici connessi alla tutela della clientela e della collettività.

**Dispone che la presente determinazione
sia pubblicata sul sito del Consiglio nazionale: www.archiworld.it e
sia comunicata agli Ordini territoriali
al fine di assicurarne la massima diffusione tra gli iscritti.**

CODICE DEONTOLOGICO

CAPITOLO VI, ARTT. 35, 35 BIS E 35 TER

ART. 35 - INFORMATIVA

1. L'informativa al cliente in ordine all'attività professionale è resa ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Spetta al professionista assicurare l'informazione al cliente in ordine a:
 - i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica; attività didattica, con indicazione del periodo e dell'istituto presso la quale è stata svolta;
 - i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti, sedi, orari;
 - le aree di competenza specifica;
 - i criteri di calcolo dell'onorario.
3. Tale informativa può essere corredata da:
 - fotografie: personali e dello studio;
 - l'indicazione dell'attività professionale svolta: dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate, anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente autorizzati dal cliente;
 - l'indicazione della certificazione di qualità dello studio;
 - l'indicazione della affiliazione a network professionali;
 - premi e onorificenze e quant'altro relativo alla persona e allo studio limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata.
4. L'informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo esemplificativo, il professionista è tenuto a:
 - in caso di incarico congiunto, indicare le prestazioni professionali concretamente svolte;
 - indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;
 - indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;
 - indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;
 - indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;
 - indicare il soggetto affidatario dell'incarico professionale e, all'uopo, il regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale svolge l'attività professionale.
5. I mezzi attraverso i quali è resa l'informativa devono salvaguardare il decoro e il prestigio della professione. In linea di principio - e a mero titolo esemplificativo - sono da considerarsi tali:
 - la carta da lettere, i biglietti da visita, le targhe;
 - le brochure informative inviate a mezzo posta, anche informatica;
 - gli annuari e le rubriche professionali.

ART. 35 BIS - PUBBLICITÀ

1. Per pubblicità si intende l'informativa in ordine all'attività professionale rivolta a soggetti indefiniti, siano essi la clientela già acquisita ovvero il pubblico. La pubblicità è resa secondo le disposizioni del presente articolo. La pubblicità è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazione si avvalga il professionista è tenuto a:
 - evitare il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie;
 - adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale.
2. I mezzi attraverso i quali è effettuata la pubblicità devono salvaguardare il decoro e prestigio della professione. In linea di principio - e a mero titolo esemplificativo - è da escludersi che possano essere considerati tali:
 - i siti web e reti telematiche non attinenti, nemmeno indirettamente, alla professione;
 - le telefonate di presentazione e le visite a domicilio;
 - l'utilizzo di testimonial;

ART. 35 TER - LIMITI

1. E' vietata ogni forma di pubblicità non palese.
2. La partecipazione del professionista ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - può essere oggetto di pubblicità da parte di soggetti terzi a condizione che il professionista medesimo si assicuri che:
 - sia esclusa qualsiasi enfaticizzazione delle capacità e dell'attività resa;
 - sia evitata la spendita del nome dei clienti;
 - sia esclusa qualsiasi indicazione sugli onorari praticati.

3. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - può fornire informazioni in ordine alla attività professionale a condizione che:
 - eviti di enfatizzare la propria prestazione e i risultati professionali;
 - eviti di spendere il nome dei clienti;
 - non offra prestazioni professionali;
 - eviti di fornire indicazioni sugli onorari praticati.
4. L'organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è consentita alle condizioni di cui al presente comma.
5. Il professionista può avvalersi di uffici stampa e di pubbliche relazioni a condizione che l'attività di promozione sia svolta nel rispetto delle disposizioni precedenti.”

Dal CONSIGLIO

Seduta di Consiglio del 12 luglio 2006

Il Consiglio ha inizio alle ore 14.00

Assenti: Architetto M. Michelazzo

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente

Viene letto ed approvato il verbale della seduta di Consiglio del 21 giugno 2006

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ritiene opportuno incentrare i lavori di Consiglio sulla programmazione di iniziative nei confronti del D.L. 04.07.2006 n. 223.

Il Consiglio concorda.

La discussione degli altri punti all'ordine del giorno vengono rimandati ad una prossima seduta di Consiglio.

L'arch. G. Cappochin riferisce che il Consiglio Direttivo del Forum delle Professioni Intellettuali del Nord Italia, riunitosi a Milano il 5 luglio u.s., constatata la oggettiva difficoltà a garantire una numerosa partecipazione alle iniziative programmate a Roma il prossimo 21 luglio per l'assenza, ad una settimana dagli eventi, di informazioni utili sotto il profilo organizzativo da parte del C.U.P. Nazionale, ha deliberato di organizzare per la stessa data una analoga manifestazione a Padova a sostegno delle manifestazioni nazionali.

Allo scopo di evidenziare al mondo politico, all'opinione pubblica e agli iscritti la coesione e la capacità organizzativa delle professioni intellettuali, verrà proposto al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Piero Guido Alpa, al Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, ing. Ferdinando Luminoso e al Presidente dell'AdEPP, avv. Maurizio De Tilla un collegamento in video conferenza delle tre iniziative.

Le sedi ad oggi individuate risultano:

il Cinema Adriano a Roma per la manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale Forense e dall'A.D.E.P.P.; il Teatro Capranica, sempre a Roma, per la manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale Ingegneri con l'adesione del C.U.P. Nazionale e il Centro Congressi Papa Luciani a Padova per quella organizzata dal Forum delle Professioni Intellettuali del Nord Italia.

Selezione della posta

L'arch. G. Cappochin evidenzia al Consiglio le lettere più significative pervenute all'Ordine in questi ultimi giorni.

Viene richiesto e concesso il patrocinio dell'Ordine al Workshop "Paesaggio a rendere: i sistemi di lagunaggio e la fitodepurazione" che avrà luogo nell'ambito della prossima edizione di Flormart che si terrà a Padova nel settembre p.v.

L'Istituto di Riposo per Anziani di Padova ha richiesto l'indicazione di una terna di nominativi per la composizione della Commissione Giudicatrice nella gara pubblica per l'appalto dei lavori di costruzione di strutture residenziali socio-sanitarie da realizzarsi nel Comune di Selvazzano Dentro (Pd). Il Consiglio, avuta la disponibilità dei colleghi, nomina gli architetti Roberto Carta Mantiglia, Oscar Cavallaro e Antonio Draghi.

Varie ed eventuali

Definizione periodo di chiusura sede dell'Ordine nel periodo estivo: il Consiglio delibera che la sede dell'Ordine resti chiusa dal 31 luglio al 25 agosto 2006. Gli uffici riapriranno il giorno 28 agosto 2006

Movimenti dell'Albo

Viene cancellato, per decesso avvenuto in data 5 luglio 2006, l'arch. Benedetto Vettore.

Vengono pure cancellati su richiesta personale gli architetti Alberto Fazio e Lorenza Tombola.

I lavori di Consiglio si concludono alle ore 19.30

INDIRIZZO E-MAIL

Sono sempre più numerose le notifiche di mancati recapiti dei messaggi di posta elettronica periodicamente inviati dalla Segreteria.

Per garantire una comunicazione tempestiva ed efficace si invitano gli iscritti a fornire l'indirizzo aggiornato di posta elettronica via fax al n. 049 654211 o via e-mail all'indirizzo architettipadova@awn.it

Si ricorda inoltre che tutti gli iscritti agli Ordini degli Architetti possono attivare una casella archiworld dall'indirizzo

http://www.archiworld.it/registrazione_utenti/reg_user_1.asp



Notizie flash dal Delegato Inarcassa
Arch. Maurizio Marzola

SIMULAZIONE CALCOLO PRESTAZIONE PREVIDENZIALE CONTRIBUTIVA

I professionisti che hanno compiuto 65 anni senza maturare la pensione di vecchiaia, non titolari di pensione d'invalidità o inabilità, che vantino almeno 5 anni d'iscrizione e contribuzione ad Inarcassa (anche non consecutivi), fruiscono di una prestazione previdenziale contributiva, reversibile e integrabile con i trattamenti supplementari (se proseguita la professione). Ai sensi dell'art. 42.9 dello Statuto, coloro che hanno già compiuto 65 anni o li compiranno entro il 22.7.2008, possono chiedere entro tale data, in alternativa alla prestazione, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi precedenti l'1.1.2004 (per i periodi successivi non è più prevista la restituzione dei contributi).

Effettuate su Inarcassa on line la simulazione del calcolo della prestazione contributiva per avere un'indicazione dell'importo annuo lordo che si può percepire o si andrà a percepire alla data ipotizzata. Siete in possesso dei codici? Cliccate per accedere: www.inarcassa.it

MODIFICATA DISCIPLINA COSTITUZIONE SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI

La Legge 248 (conversione decreto Bersani) abroga, dal 1.1.2007, il divieto di fornire servizi professionali interdisciplinari da parte di Società di persone o Associazioni tra professionisti. Ne discende che: E' possibile costituire anche società di persone tra professionisti (la norma non esclude espressamente la presenza di soci non professionisti); Prescrive che l'oggetto sociale "relativo all'attività libero professionale è esclusivo"; Vieta al professionista di partecipare a più di una società; Sancisce che la specifica prestazione è resa da uno o più soci professionisti, previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
(Sole 24 h 15.8.06).

INGEGNERI PIU' CHIAREZZA NEI TITOLI. ISCRIZIONE INARCASSA

La circolare 2704/2006 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri suggerisce agli Ordini Provinciali di invitare i propri iscritti ad indicare in maniera estesa e chiara il proprio titolo professionale ed evitare abbreviazioni o sigle che possono generare confusione nei ruoli e nelle competenze. Il dpr 328/2001 prevede due sezioni dell'albo con accesso previo esame di stato: alla A con il titolo di laurea specialistica, alla B con il titolo di laurea (Art.2 c.2). In ogni caso gli ingegneri o architetti iscritti alle sezioni A o B, in possesso di partita IVA e non soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria sono obbligati all'iscrizione ad Inarcassa.

CON INARCASSA ALLA BIENNALE ARCHITETTURA A VENEZIA

- 10 settembre – 19 novembre 2006

Inarcassa, in qualità di [Main Partner](#), offre agli ingegneri ed architetti, che invieranno on line la dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari relativi all'anno 2005, l'opportunità di:

- Accedere gratis alla **Biennale d'Architettura**. Effettuata la dich. telematica, cliccare su Inarcassa On Line: "Biennale d'Architettura Venezia", stampare lasciapassare e mostrare alle Biglietterie presso le sedi di Mostra *Giardini* o *Arsenale*, con un documento d'identità;
- Acquistare catalogo mostra al prezzo di € 45, spedizione inclusa, versamento con bonifico bancario, c/c postale, carta di credito (libreria € 70; mostra € 60). Effettuata la dich. telematica la cedola d'ordine è disponibile su Inarcassa ON line: "Biennale d'Architettura Venezia".

Attenzione! Chi non possiede i codici d'accesso e desidera usufruire del servizio deve compilare la [scheda di registrazione](#) on line, con almeno un mese di anticipo sulla [scadenza del 31 ottobre!](#)

PREZZARIO REGIONALE DEI LL.PP.

APPROVAZIONE DEI PREZZI AGGIORNATI A GENNAIO 2006

Con Deliberazione n. 2124 assunta il 4 luglio 2006 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione suppl. n. 68 del 17 agosto 2006) la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto ad approvare il Prezzario dei Lavori Pubblici aggiornato a gennaio 2006 unitamente alle relative analisi.

Si rammenta che l'applicazione del Prezzario è obbligatoria per i progetti di opere di competenza regionale e che il suo utilizzo costituisce riferimento obbligatorio per gli altri lavori pubblici di interesse regionale (art. 12, comma 2, Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27).

Il precedente aggiornamento (a gennaio 2005) era avvenuto con Delibera della Giunta Regionale n. 2347 del 9 agosto 2005.

IL PREZZARIO È CONSULTABILE ON-LINE

(www.regione.veneto.it/Territorio+ed+Ambiente/Lavori+Pubblici/Prezzreg.htm) e consente di ricercare singole voci (Funzione Cerca Prezzi) oppure di selezionarle dal menù a tendina con gerarchia ad albero. L'utente ha la possibilità di creare un elenco di prezzi personalizzato (Funzione Lista) e di creare una lista scaricabile in formato testo (txt) oppure in formato word (rtf).



CATASTO

DALL'UFFICIO
PROVINCIALE DI PADOVA

NUOVA SEDE DELL'UFFICIO PROVINCIALE
VIA D. TURAZZA, 39

Il Direttore dell'Ufficio Provinciale di Padova, Carlo Finatti, con nota del 18 agosto 2006 comunica che "sono in corso i lavori di allestimento della nuova sede, dove tra breve, verranno trasferiti i Servizi Catastali (ora ubicati in P.le Stazione) ed i Servizi di Pubblicità Immobiliare (ora ubicati in Via degli Zabarella).

La riunificazione delle attuali sedi comporterà una integrazione dei servizi a tutto vantaggio dei cittadini e dell'utenza professionale.

Appena definito nel dettaglio il programma del trasloco di quest'Ufficio illustrerà, nel corso di un incontro, le fasi del trasloco che inevitabilmente comporterà disagi ed una chiusura dell'Ufficio ora prevista in circa una settimana."

MOD. 3/SPC+ALLINEAMENTO MAPPE

Mod. 3/SPC

A seguito della nuova procedura di presentazione del tipo mappale (rilascio del solo "ATTESTATO") si invitano i Sigg. Professionisti ad allegare alla pratica DOCFA (ove previsto) una fotocopia dell'"ATTESTATO" mod. 3/SPC rilasciato dall'Ufficio (mod. 3/SPC completo e tipo mappale per la sola parte grafica).

In caso di redazione del Tipo Mappale con la procedura *Pregeo 9* sarebbe gradito che si allegasse alla pratica DOCFA una copia dell'"Attestato di Approvazione" e dell'"esito dell'aggiornamento cartografico" rilasciati dall'Ufficio unitamente alla copia del solo "frontespizio" del tipo di aggiornamento presentato.

Allineamento mappe

Si rappresenta che sono in atto da parte dell'Ufficio le attività di "allineamento mappe" in seguito alle quali vengono resi corrispondenti i numeri di mappa che individuano la medesima particella censita al Catasto Terreni ed al Catasto Fabbricati. Si sottolinea che attualmente sono oggetto di modifica i soli numeri di particella rimanendo invariati il numero di foglio del Catasto Terreni e la sezione censuaria (ove presente) ed il numero di foglio del Catasto Fabbricati.

La stessa procedura, inoltre, prevede anche il passaggio alla partita speciale "enti urbani e promiscui" di tutte le particelle del Catasto Terreni ancora allibrate ad una partita ordinaria nel caso in cui risultino contestualmente censite al Catasto Fabbricati.

Si informano infine i Sigg. Professionisti che per tutti i comuni della provincia (ad esclusione del Comune di PADOVA) i nuovi numeri di particella attribuiti dal Catasto Terreni, ad evasione dei tipi di aggiornamento, risultano utilizzabili per la corrispondente particella da censire o variare al Catasto Fabbricati e non è quindi più necessaria la loro indicazione da parte dell'Ufficio nei mod. 3/SPC come pure la presentazione della richiesta di prenotazione (RPS) al NCEU dei numeri corrispondenti da utilizzare.

Il comune di Padova - per il momento - non è interessato dall'attività di allineamento mappe e, come detto, le procedure di attribuzione del numero di particella da utilizzare al Catasto Fabbricati rimangono invariate.

| Comuni per i quali si è conclusa la prima fase dell'attività di "Allineamento Mappe" |
|---|
| BARBONA |
| BOARA PISANI |
| CARCERI |
| CASTELBALDO |
| GRANZE |
| LOZZO ATESTINO |
| MASI |
| MEGLIADINO S. FIDENZIO |
| MEGLIADINO S.VITALE |
| MERLARA |
| PIACENZA D'ADIGE |
| PONSO |
| S MARGHERITA D'ADIGE |
| S. PIETRO VIMINARIO |
| SANT'ELENA |
| URBANA |
| VESCOVANA |
| VIGHIZZOLO D'ESTE |
| VILLA ESTENSE |

ALLINEAMENTO MAPPE

| Comuni in fase di lavorazione |
|--------------------------------------|
| AGNA |
| ALBIGNASEGO |
| ANGUILLARA V.TA |
| ARQUA' PETRARCA |
| BAGNOLI DI SOPRA |
| BAONE |
| CADONEGHE |
| CAMPOSAMPIERO |
| CANDIANA |
| CASALE DI SCODOSIA |
| CONSELVE |
| CORREZZOLA |
| GALZIGNANO TERME |
| MESTRINO |
| MONSELICE |
| MONTEGROTTO T. |
| NOVENTA PADOVANA |
| OSPEDALETTO EUG. |
| PERNUMIA |
| PIOVE DI SACCO |
| PONTE S. NICOLO' |
| POZZONOVO |
| RUBANO |
| SALETTO |
| SANT'URBANO |
| SELVAZZANO DENTRO |
| SOLESINO |
| STANGHELLA |
| TEOLO |
| TREBASELEGHE |

**Dal CONSIGLIO NAZIONALE
ARCHITETTI, P. P. e C.
- NOTE DAL DIPARTIMENTO DEI VV.FF -**

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VV.FF, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso – tramite il Consiglio Nazionale – la lettera-circolare del 18 agosto 2006 (prot. n. P880/4122 sott. 54/3C) con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

Sempre per il tramite del Consiglio Nazionale, sono state trasmesse

- la circolare del 19 giugno 2006 (prot. n. P694/4122 sott. 66/A) con la quale sono state fornite delucidazioni sul D.M. 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”;
- la circolare del 30 giugno 2006 (prot. n. P717/4106 sott. 40/A) con la quale sono state date precisazioni sul Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 “Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi – Chiarimenti ed indirizzi applicativi”

Le note sono consultabili presso la sede dell’Ordine.

 **Istat - ADEGUAMENTO
TARIFFA PER LE PRESTAZIONI
URBANISTICHE**

L’adeguamento della T.U. ha carattere automatico. L’aliquota da applicarsi è quella vigente alla data della stipula della convenzione o del conferimento dell’incarico.

| | | | |
|-----------|------|---|--------|
| Febbraio | 2005 | + | 1460,8 |
| Maggio | 2005 | + | 1470,9 |
| Settembre | 2005 | + | 1480,9 |
| Febbraio | 2006 | + | 1493,5 |
| Maggio | 2006 | + | 1504,8 |

LE CIRCOLARI DEL DR. ADOLFO BRUZZO

Dottore Commercialista – Revisore contabile in Padova

CIRCOLARE N. 12/2006 (Settembre 2006)

VERSAMENTI F24

DAL 1° OTTOBRE SOLO PAGAMENTI ON LINE PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

A partire **dal 1° ottobre 2006** tutti i titolari di partita Iva non potranno più effettuare i pagamenti di tributi (Iva, ritenute, IRPEF, IRES, IRAP, ecc.) e contributi (INPS, INAIL, ENPALS, ecc.) mediante presentazione cartacea del modello F24 presso banche o poste ma dovranno effettuare i pagamenti medesimi obbligatoriamente per via telematica.

Il contribuente potrà scegliere tra tre possibilità:

1. compilare e pagare direttamente tributi e contributi con il modello F24;
2. rivolgersi al proprio consulente (verificando che si tratti di un intermediario abilitato), incaricandolo di effettuare i pagamenti direttamente sul proprio conto corrente.
3. mediante *l'home banking* (Cbi – *Corporate banking* Interbancario), utilizzando il modello F24.

La procedura di cui al precedente **punto 1.** richiede che il contribuente abbia a disposizione un *computer* e disponga del collegamento ad internet per poter scaricare il software di compilazione del modello F24 (F24online) ed inviare successivamente il file all'Agenzia delle Entrate.

La procedura di cui al precedente **punto 2.**, invece, riguarda coloro che non dispongono di tali attrezzature informatiche, non hanno dimestichezza nell'utilizzo delle stesse oppure non intendono effettuare i pagamenti in proprio e, quindi, si rivolgono al proprio consulente (occorre tenere presente che tale possibilità, in quanto rappresenta un nuovo e delicato adempimento anche sotto il profilo della responsabilità del professionista, comporterà l'applicazione di specifiche competenze). Chi intende affidare al consulente la gestione dei pagamenti tramite il modello F24 dovrà comunicare allo stesso i dati del proprio conto corrente sul quale effettuare gli addebiti impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente qualunque variazione o modifica riguardante i propri dati bancari. A questo proposito si allega copia della lettera da completare e fare avere allo Studio entro il 30/9/2006.

Tralasciando l'ipotesi di cui al precedente punto 2. (incarico affidato al proprio consulente), analizziamo la procedura (**punto 1**) che il contribuente deve seguire al fine di effettuare in proprio i pagamenti tramite modello F24.

Fase 1: RICHIESTA DEL CODICE PIN (PINCODE) E DELLA PASSWORD

Prima di tutto occorre richiedere la **prima parte del codice PIN**. Due sono le strade previste:

- a) la richiesta può avvenire collegandosi con il proprio PC al sito internet <http://fisconline.agenziaentrate.it/>, cliccare nella sezione "se non hai il PIN richiedilo" e seguire le istruzioni;
- b) in alternativa è possibile rivolgersi direttamente al proprio ufficio delle Entrate per richiedere la prima parte del codice PIN e la password.

Nel caso a) entro 15 giorni il richiedente riceverà, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a completare la costruzione del codice PIN e la password di accesso.

Nel caso b) il contribuente (già in possesso di prima parte del codice PIN e della password) dovrà completare sul sito internet <http://fisconline.agenziaentrate.it/> la procedura al fine di ottenere e stampare la seconda parte del codice PIN.

Fase 2: INSTALLAZIONE SOFTWARE F24ONLINE

Il contribuente per procedere alla compilazione telematica del modello F24 deve preliminarmente installare sul proprio PC il software "F24 On Line" (scaricabile dalla sezione software del sito internet dell'agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it).

Fase 3: COMPILAZIONE GUIDATA DEL MODELLO F24

Accedendo al software "F24 On Line" il contribuente potrà effettuare la compilazione telematica guidata del modello F24 (precedentemente fornito dal proprio consulente in forma cartacea).

Fase 4: PREPARAZIONE DEL FILE DA INVIARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una volta terminata la compilazione del modello F24 tramite il software "F24 On Line" il contribuente deve "preparare" il file nel formato previsto per l'invio all'Agenzia delle Entrate utilizzando un ulteriore software denominato "File Internet" (per scaricare tale software è necessario utilizzare la password fornita dall'Agenzia delle Entrate). Nella preparazione del file occorre il codice PIN. Arrivati a questo punto:

- se il modello F24 è "a zero" il file può essere inviato
- se l'importo complessivo del modello comporta un saldo da versare, è necessario indicare anche le coordinate bancarie del conto di cui si è titolari per l'addebito delle somme dovute.

N.B. Con la comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente all'Agenzia delle Entrate, si autorizza l'Agenzia stessa a richiedere alla banca che detiene il conto l'addebito delle somme dovute relative ai modelli F24 inviati via Internet e si autorizza la Banca ad effettuare il prelievo.

Fase 5: TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO F24

Completata la preparazione del file contenente la richiesta di versamento, il contribuente deve accedere alla sezione "Invio" del sito <http://fisconline.agenziaentrate.it/> (verrà richiesto di indicare il codice fiscale e la propria password) per trasmettere il file all'Agenzia delle Entrate.

Fase 6: STAMPA DELLE RICEVUTE

Per ogni pagamento effettuato attraverso "Fisconline" viene predisposta una ricevuta.

Le ricevute sono disponibili sul sito <http://fisconline.agenziaentrate.it/> entro 24 ore dall'invio da parte dell'utente. Per controllare le ricevute occorre accedere alla sezione "Ricevute" del sito (verrà richiesta l'indicazione del codice fiscale e della password).

Nel caso in cui i dati non siano corretti, viene prodotta una comunicazione di scarto: in tal caso occorre rimuovere l'errore e ripetere l'operazione preparando NUOVAMENTE il file da trasmettere. Se l'importo complessivo del modello comporta un saldo da versare, viene prodotta una seconda ricevuta, anch'essa consultabile sul sito, riportante l'esito dell'addebito comunicato all'Agenzia dalla banca che detiene il conto corrente e, tramite Postel, viene inviata la quietanza (F24) del pagamento effettuato.

N.B. Le ricevute e le comunicazioni di scarto possono essere lette soltanto dalla persona "titolare" del PIN: se viene inviato con il codice fiscale del contribuente un versamento "preparato" con il PIN di un altro soggetto, comparirà il simbolo .

Non si tratta necessariamente di uno scarto, ma semplicemente di un avvertimento: l'utente che in quel momento ha avuto accesso al sito non può consultare la ricevuta pur avendo effettuato l'invio.

In merito al **punto 3**, va rammentato che l'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 05.09.2006, ha confermato che i contribuenti che utilizzano il modello F24 elettronico tramite procedura *home banking*, assolvono regolarmente il nuovo obbligo di legge.

DETRAZIONI - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La manovra bis è intervenuta modificando in diverse parti la disciplina relativa all'agevolazione concessa a favore dei contribuenti che effettuano interventi di recupero sugli edifici; di seguito sono elencate le principali modificazioni:

- La detrazione torna dal 41% al **36%** a partire dal 1 ottobre 2006: il che significa che il 36% delle spese sostenute potranno essere recuperate in dichiarazione dei redditi.
- Sempre a partire dal 1 ottobre 2006, il **limite** dei lavori agevolabili – pari ad € 48.000 – è ora riferito **ad immobile**: quindi, se fino al 30 settembre 2006 ciascun co-titolare poteva portare in detrazione fino ad € 48.000 di spese sostenute, a decorrere dal 1 ottobre 2006 tale limite sarà conteggiato con riferimento ai lavori complessivamente sostenuti in relazione all'immobile (e quindi le spese sostenute dai diversi co-titolari dovranno essere sommate al fine della verifica).
- Nelle fatture relative ai lavori di recupero del patrimonio edilizio dovrà essere **separatamente indicata** la spesa relativa alla **manodopera**: occorrerà pertanto controllare le fatture ricevute relative ai lavori in quanto, se dovesse mancare tale separata indicazione, la spesa sostenuta sarà indetraibile.
- Infine va segnalato come l'aliquota **Iva** degli interventi di **manutenzione** (ordinaria e straordinaria) sia tornata al **10%** con decorrenza 1 ottobre 2006; si ricorda invece che gli interventi di ristrutturazione e di recupero edilizio avevano anche in precedenza diritto all'applicazione dell'Iva del 10%.

LE MODIFICHE DAL 01/10/06

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DETRAZIONE | aliquota → | sino al 30/09/06 41% | dal 01/10/06 36% |
| | limite → | a persona | a immobile |
| IVA | | sino al 30/09/06 | dal 01/10/06 |
| | manutenzione → | 20% | 10% |
| | ristrutturazione → | 10% | |

2. AREE EDIFICABILI - DEFINIZIONE DI AREA EDIFICABILE

Il D.L. n.223/2006 è intervenuto su molti aspetti riguardanti gli immobili e, tra questi, occorre segnalare una importante puntualizzazione che ha investito il concetto di area edificabile.

Con tale provvedimento, infatti, si viene a completare la definizione di area edificabile già fornita ai fini ICI con il collegato alla Finanziaria 2006 (D.L. n.203/05).

D.L. n. 203/05 – Irrilevanza dei piani attuativi

Come detto, il primo intervento utile alla definizione del concetto di area edificabile è stato offerto dal D.L. n.203/05, stabilendo l'irrelevanza dei piani attuativi (ad esempio un piano di lottizzazione) per la definizione di area edificabile ai fini ICI.

D.L. n.203/2005, co. 16 dell'art. 11 *quaterdecies*:

“Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.”

Ai fini ICI viene infatti ribadita la centralità del piano regolatore quale strumento per l'individuazione della capacità edificatoria, affermando come debba intendersi del tutto irrilevante il fatto che siano presenti o meno strumenti attuativi; in altre parole, per stabilire se un terreno è da considerarsi edificabile o meno ai fini ICI, occorre verificare solo ed esclusivamente la sua classificazione nel Piano Regolatore del Comune.

D.L. n. 223/06 – Efficacia del PRG dall'adozione

Tale intervento non aveva però risolto tutti i dubbi circa la definizione di area edificabile. Infatti, una volta chiarito che il Piano Regolatore è lo strumento centrale per stabilire se un terreno è edificabile, occorre ricordare che le modifiche apportate a questo sono sottoposte ad un complesso iter di approvazione: esse vengono prima di tutto adottate dal Comune e, in un secondo momento, vengono definitivamente approvate dalla Regione.

Pertanto, in caso di modifiche allo strumento urbanistico generale, da quando si devono considerare efficaci tali modificazioni ai fini fiscali?

D.L. n.223/06, co. 2, art. 36:

“... un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”

L'art. 36 del D.L. n.223/06, al co. 2, interviene sulla nozione di area edificabile precisando che il momento in cui al terreno viene conferita l'edificabilità ai fini fiscali è quello in cui le modifiche vengono adottate da parte del Comune. Pertanto, anche se il nuovo PRG non è ancora stato approvato dagli organi regionali, comunque l'ICI deve essere pagata sul valore venale quale area edificabile, così come il terreno ceduto in tale periodo intermedio dovrà essere considerato edificabile per il calcolo della plusvalenza ai fini delle imposte dirette oltre che per l'applicazione dell'Iva e dell'imposta di registro.

Infine, si ricorda che tale disposizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'imposta di registro e dell'ICI, quindi viene opportunamente uniformato il panorama tributario sul tema.

3. ACCERTAMENTO

NUOVE MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEL VALORE DI TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI

La Manovra *bis* – D.L. n.223/06 convertito in L. n.248/06 – incide in misura estremamente rilevante su un comportamento ormai consolidato, certamente criticabile ma avallato, almeno indirettamente, dalla legge. Tale comportamento consisteva, in occasione della cessione di beni immobili, nell'appiattare il corrispettivo effettivamente praticato per la transazione sul valore catastale del bene oggetto di trasferimento, vale a dire il cosiddetto valore automatico. Questa prassi, in ogni caso sconsigliabile anche per il passato, trovava copertura, ad esempio ai fini dell'imposta di registro, in disposizioni che rendevano impossibile per gli uffici il procedere a rettifiche del valore quando questo era pari (o superiore) appunto al valore automatico. Con la Manovra *bis* le regole del gioco cambiano massicciamente, e le possiamo sintetizzare come segue, aggiungendo che la prassi precedente, da sconsigliabile diventa ora assolutamente da evitare:

1. **Operazioni in cui almeno una parte agisce in veste diversa da quella di privato:** in tale prima circostanza è irrilevante la natura dell'immobile oggetto di compravendita, potendosi trattare sia di un immobile abitativo che commerciale; in tale circostanza agli uffici è data facoltà, ai fini sia dell'Iva, sia delle imposte dirette sia dell'imposta di registro, di procedere senz'altro alla rettifica della dichiarazione se il valore dichiarato in atto è inferiore al valore normale, vale a dire il valore di mercato. Tra l'altro, ai

fini Iva – e la stranezza sta nel fatto che questo criterio non è esteso anche agli altri comparti impositivi – è detto che il valore normale in ogni caso non può essere inferiore al valore capitale dell'eventuale mutuo contratto dall'acquirente per finanziare l'acquisto.

La norma risulta piuttosto contraddittoria se correlata alle disposizioni in materia di Iva, ricordando che le operazioni da imponibili diventano esenti se la cessione degli immobili interviene dopo oltre quattro anni dalla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione. Infatti, da un lato, con tali norme si ha un indiretto incentivo a vendere gli immobili, il che potrà avvenire più facilmente se il cedente diminuisce un po' il prezzo, dall'altro, con le norme ora richiamate, si penalizza una cessione operata a prezzo ridotto, ma ciò solo nell'ottica di rendere più agevole la cessione.

2. **Operazioni in cui entrambe le parti operano in veste di privato:** in tale seconda circostanza, se la cessione ha ad oggetto un immobile non abitativo, le regole sono quelle di cui al punto 1 mentre, se l'immobile è ad uso abitativo, si ha l'unico caso in cui è possibile applicare, ai fini della sola imposta di registro, la regola della tassazione sul valore catastale.

Questo beneficio, che può essere richiesto dall'acquirente in sede di rogito, era stato introdotto già con la finanziaria per l'anno 2006, ma con la Manovra *bis* è ora subordinato a regole molto più stringenti, vale a dire:

- obbligo di indicare in atto anche il valore effettivo della transazione, il che consente la tassazione ai fini dell'imposta di registro sul valore catastale; in caso di mancato rispetto di tale obbligo – che, evidentemente, avrà effetto ai fini delle imposte sui redditi, ed è per questo che è stata prevista un'imposta ridotta in misura pari al 12,5% della plusvalenza realizzata dal cedente – verrà meno tale beneficio, e la tassazione avverrà sul valore del corrispettivo effettivamente praticato, con irrogazione di una sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
- obbligo di indicare in atto le modalità di pagamento del corrispettivo;
- obbligo di indicare in atto l'eventuale ricorso a un mediatore e, in caso affermativo, indicazione delle spese sostenute per l'attività di mediazione, della partita Iva del mediatore e delle modalità di pagamento di tale soggetto.

ARCHITETTI NOTIZIE

Periodico mensile edito dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova

Direttore Responsabile

Danilo Turato

Consiglio dell'Ordine

Presidente

Giuseppe Cappochin

Vice Presidente

Danilo Turato

Segretario

Liliana Montin

Tesoriere

Antonio Guggia

Consiglieri

Nicla Bedin, Doris Castello, Lamberto Celegghin, Antonio Draghi, Renzo Gonzato,
Giacomo Lippi, Maurizio Michelazzo, Paolo Stella, Silvio Visentin,
Sandro Voltan, Ranieri Zandarin

Direzione, redazione e amministrazione

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova
P.zza G. Salvemini 20 - 35131 Padova
tel. 049-662340 - fax 049-654211

Stampa

Centro Copie Tipografia «La Modernissima» - Padova

Distribuzione gratuita agli iscritti all'Albo della Provincia di Padova

Poste Italiane s.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale –
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Padova

Aut. Trib. Padova n. 1697 del 19.05.2000

Chiusura delle informazioni: 25 settembre 2006

